

INTESA TRA
GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME E PARTI SOCIALI

**PER IL RILANCIO
DELL'APPRENDISTATO**

VISTE

- le disposizioni di cui gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo n. 276 del 2003 di attuazione della legge 30 del 2003 e le successive modifiche e integrazioni;
- le normative di livello regionale di attuazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- le regolamentazioni contenute nei contratti collettivi di riferimento;
- le intese raggiunte tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010 contenente le linee guida per la formazione per il 2010 comprensive del rilancio dell'apprendistato;

CONSIDERATO CHE

- l'apprendistato, nelle sue tre tipologie di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, rappresenta il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità utili a valorizzare e accrescere le competenze delle persone e sostenere la produttività del lavoro;
- ancora alto, nel nostro Paese, è il numero di giovani (quasi due milioni) senza lavoro e non inseriti in percorsi educativi o formativi;
- poco meno del 20 per cento degli apprendisti riceve una qualche forma di formazione;
- lo scorso anno, a causa della crisi economia e finanziaria, si è registrata una drastica contrazione del numero dei contratti di apprendistato attivati (dai 645.986 del 2008 si è passati ai 567.842 del 2009 con una riduzione di ben 78.144 unità) unitamente a un preoccupante incremento dei tassi di disoccupazione giovanile che risultano tra i più alti in Europa;

- nella intesa del 17 febbraio 2010, Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali hanno convenuto di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) con l'obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti anche attraverso percorsi di formazione nei luoghi di lavoro;

RITENUTO CHE

- la complessità della normativa di riferimento e l'incerto riparto di competenze tra Stato, Regioni e parti sociali determina la necessità di una concertazione tra tutti gli attori coinvolti al fine di garantire certezza per le imprese e la effettività dei percorsi educativi e formativi per i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato;
- anche dopo gli interventi della Corte Costituzionale e, in particolare, dopo le sentenze n. 50 del 2005 e n. 176 del 2010, non risulta sufficientemente chiaro e agevole, per i lavoratori e per i datori di lavoro, il quadro giuridico e istituzionale di riferimento con notevole incertezza in merito alla normativa realmente praticabile;
- non sono ancora adeguatamente sviluppate le enormi potenzialità dell'apprendistato anche per la concorrenza di strumenti non sempre correttamente utilizzati (come i tirocini formativi e di orientamento e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto) e il mancato utilizzo delle forme di apprendistato in diritto – dovere di istruzione e formazione e di alta formazione di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- il rilancio del contratto di apprendistato, attraverso l'effettività e l'efficacia della formazione, impone una maggiore valorizzazione della componente della formazione aziendale e un maggiore coinvolgimento delle parti sociali e della bilateralità.

Tutto ciò ritenuto e considerato, le parti firmatarie della presente intesa concordano e convengono quanto segue:

- 1) di dare un nuovo impulso alla occupazione giovanile in apprendistato conferendo, per lavoratori e imprese, immediata certezza al quadro giuridico e istituzionale di riferimento attraverso una fase di transizione di dodici mesi nella quale, in attesa della definizione di una revisione e di un definitivo chiarimento della normativa vigente, le parti concordano:

(a) di confermare il quadro di operatività dell'apprendistato professionalizzante, come disposto dai commi 5 e 5 bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con particolare riferimento alla funzione surrogatoria dei contratti collettivi nazionali di

lavoro e degli accordi interconfederali là dove la Regione non abbia regolamentato la materia d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

(b) di confermare, per le ipotesi di cui al comma 5 ter dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di formazione esclusivamente aziendale, e alla luce della sentenza n. 176 del 2010 della Corte Costituzionale, le previsioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi interconfederali che hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante anche in applicazione di detto comma, che rimangono valide per le Regioni che non hanno già provveduto a definire compiutamente la normativa ai sensi dell'articolo 49, commi 5 e 5 ter, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003;

2) di avviare un tavolo tripartito per la definizione:

(a) di una mappatura condivisa della normativa concretamente applicabile Regione per Regione, settore per settore;

(b) delle linee guida condivise per la riforma dell'apprendistato professionalizzante secondo la delega contenuta nella legge n. 247 del 2007 in corso di riattivazione nell'ambito del collegato lavoro; valorizzando la formazione aziendale di tipo formale, la risorsa della bilateralità, il ruolo dei fondi interprofessionali e la tracciabilità sul libretto formativo del cittadino;

(c) di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato;

3) di confermare che, in caso di imprese multi-localizzate, per l'attivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione sul tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove l'impresa ha la propria sede legale.

Roma, 27 ottobre 2010